



Alessandro Latini

Consulente Fiscale e del Lavoro

Circ.3 del 04 Marzo 2025

Gli INFLUENCER e i “content creator” : obblighi contributivi.

Con la circ. 44 del 19/02/2025 L'Inps ha finalmente messo mano come piu' volte preannunciato, all'inquadramento previdenziale e agli obblighi contributivi dei “content creator”. Con la circolare vengono pertanto definiti gli elementi dell'attività che identifica la figura dei “content creator” oltre a individuare chi deve essere considerato tale, individuandoli specificatamente fra coloro che producono attività creative e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” con la loro pubblicazione a mezzo di piattaforme digitali. Con il termine “content creator” l'INPS di fatto ha inteso creare una “macro-categoria” all'interno della quale si possono annoverare diverse e differenti figure di attività e di lavoratori, fra le quali spicca ovviamente quella dell'“influencer”, figura preminente che poggia la sua attività sulla propria popolarità all'interno delle piattaforme ed è pertanto considerato importante per orientare i gusti e le opinioni fra la popolazione digitale. L'influencer sfrutta la sua immagine per promuovere, pubblicizzare ecc. quindi è spessissimo ingaggiato da aziende commerciali che ne utilizzano la immagine e popolarità, dietro un corrispettivo economico. Oltre l'influencer rientrano nella macro-categoria dei “content creator” lo youtuber, streamer, podcaster, blogger ecc.

Tutte queste figure anche prima della circolare, che non introduce effettivamente nuovi obblighi contributivi, erano già tenuti a dichiarare i propri compensi e a versare i contributi ma, vi erano moltissimi dubbi sul dove versarli e come. Mancavano in effetti delle linee guida chiare su molte situazioni specifiche. Era piuttosto normale pertanto che gli influencer che facevano della pura pubblicità e sponsorizzazioni erano inquadrati come lavoratori autonomi ma non era affatto chiaro dove dovessero versare i contributi se ad esempio alla Gestione separata o al Fondo lavoratori dello spettacolo. Alcuni compensi da sponsorizzazioni e collaborazioni con agenzie venivano pertanto gestiti con contratti poco definiti, con il rischio di evasione contributiva involontaria. La circolare Inps, quindi, ufficializza l'inquadramento per influencer e creator specificando quando devono iscriversi alle varie casse previdenziali.

Innanzitutto l'INPS inserisce i “content creator” nell'area del Lavoro Autonomo ma ribadisce la necessità di tenere in debita considerazione la modalità di esecuzione della prestazione, gli accordi presi fra le parti, i contenuti e le finalità, oltre al modello organizzativo e le modalità di pagamento. E' possibile che l'attività venga eseguita e svolta anche come imprenditore commerciale dove l'organizzazione dei fattori produttivi (beni-persone-capitali) prevalgano sull'apporto personale, quindi tale preminenza imprenditoriale fa rientrare l'attività a livello previdenziale nella **Gestione Previdenziale dei Commercianti** con la relativa iscrizione e versamento e con le modalità previste per tale gestione (versamento trimestrale dell'importo fisso, contributivo aggiuntivo eventuale in sede di dichiarazione dei redditi ecc.). L'aliquota per la Gestione commercianti a carico del lavoratore e da lui versata è pari al 24% sul minimale di 18.555, 00 annuali e nel

00118 Roma - Via dei Sette Metri 5 – Tel 329/2637618 – Uff. 347/5100537

E-mail: latini@latinipc.it - Iscrizione Albo dei Consulenti del Lavoro di Roma n. 1822

P. Iva 09990830581 - Codice Fiscale LTNLSN62M26H501V

caso di superamento del minimale un ulteriore 24,48% sulla differenza. Ricordiamo inoltre che dal 1/1/2025 è stato istituito un apposito codice Ateco il 73.11.03 relativo alle attività di influencer e content creator.

Laddove invece gli elementi personali sull'attività siano maggiori e unici, con prevalenza dell'apporto intellettuale e non possono far riferimento al concetto di "impresa commerciale" né ad un rapporto di lavoro subordinato, dobbiamo riferirci alle regole del lavoro autonomo disciplinato dall'art.2222 c.c. sia nella sua forma abituale che occasionale. In questi casi l'obbligo previdenziale sarà quello previsto dalla **Gestione Separata** sia per quelli che la svolgono professionalmente (con tanto di partita iva ad esempio) o che sia occasionale, per i quali l'obbligo di versamento scatta solo al superamento della franchigia dei 5000 annuali. Le aliquote della gestione separate sono diverse a seconda della tipologia (partita iva-collaboratore o pensionato) e prevedono un minimale non obbligatorio ai fini pensionistici (di 18.555 annuali) che se non rispettato riduce l'anzianità maturata.

A complicare le cose c'è anche la reale possibilità che l'attività dei "content creator" rientri in quella del settore spettacolo, infatti se oltre agli elementi classici del lavoro autonomo lo stesso abbia i requisiti della "creatività" artistica e di intrattenimento, sorge l'obbligo assicurativo presso la gestione **Ex-Enpals Lavoratori dello Spettacolo**, in considerazione anche delle qualifiche rivestite normalmente dal soggetto utilizzato per la prestazione (es. attore, cantante ecc.). Pertanto se il "content creator" non si limita a mettere sulla piattaforma digitale contenuti video ecc. ma sono palesi gli intenti pubblicitari o a maggior ragione siano stati presi precisi accordi diretti con il brand o con la società intermediaria per la realizzazione di un prodotto audiovisivo con specifiche destinazioni pubblicitarie (come uno "spot") l'attività del lavoratore rientra fra quelle del settore spettacolo con i relativi obblighi (agibilità, unilav, versamento contributi da parte del committente pari a circa il 35,28% di cui il 9,19% a carico del lavoratore ecc.). Ricordiamo inoltre che le attività lavorative nell'ambito della realizzazione di "spot o programmi pubblicitari" è riconosciuta in pieno come una attività "artistica" ed è pertanto inquadrabile nel settore dello Spettacolo anche se destinata alle piattaforme digitali di qualsiasi tipologia. E' possibile ricorda l'INPS nella circolare che in caso di lavoratori dello spettacolo applicare l'art.43 c.3 della Legge 289/2002 consentendo che sul totale del compenso venga destinata una quota pari al 40% a titolo di diritti d'autore o d'immagine, sul quale non sono dovuti i contributi previdenziali. E' del tutto evidente pertanto che qualora ci si avvalga di "content creator" che svolgono professionalmente attività artistica e rientrino fra quelle indicate nell'ex art.3 dal n.1 al n.14 del Dlcp 708/1947 (es. attori, fotomodelli, registi ecc.) per la realizzazione di prodotti audiovisivi con spiccata funzione pubblicitaria che tale prodotto sia stato realizzato per le piattaforme digitale non cambia la sua natura originaria :il regime previdenziale pare obbligatoriamente quello del settore spettacolo.

Non dev'essere però dimenticato, conclude l'INPS, che se i contenuti creati dai "content creator" hanno una finalità diversa ad esempio quella di ampliare la propria visibilità sui social e non abbiano alcuna finalità pubblicitaria o promozionale (postano foto o video personali sui propri profili social) e non ci sono ovviamente contratti o corrispettivi, non ci sono altresì obblighi contributivi di sorta.

In conclusione appare chiaro che la circolare INPS delinea e fornisce finalmente una serie di elementi per consentire una corretta gestione dell'inquadramento INPS delle figure dei "content creator" ma che tale operazione non sarà sempre semplice ma dovrà tener conto di varie situazioni e soprattutto delle modalità con le quali le prestazioni vengano eseguite e realizzate prima di effettuare una giusta applicazione della contribuzione.

